SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 61

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 13 marzo 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che a partire dall'anno 2012 sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli stessi. Preghiamo pertanto i Signori abbonati di consultare il testo completo dell'avviso riportato in quarta di copertina.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero dell’economia e delle finanze

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 48

Banca d’Italia

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 2011.

Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Cons. Paolo PELUFFO.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ‘’Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’art. 11 della 15 marzo 1997 n. 59” e successive modificazioni;

Visto il D.P.C.M. 1° marzo 2011 recante “Organizzazione delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, e, in particolare l’articolo 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2011 con il quale il Consigliere della Corte dei conti Paolo Peluffo è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Cons. Paolo Peluffo, sono delegate le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di informazione e comunicazione del Governo, consistenti nell’attività di indirizzo e coordinamento relativamente alle campagne di comunicazione istituzionale ed al piano annuale di comunicazione del Governo.

Sono altresì delegate al medesimo Sottosegretario di Stato le funzioni di indirizzo relative al completamento delle celebrazioni per i 150 anni dell’Unità d’Italia.

Per l’esercizio di tali funzioni la Struttura di Missione “Unità per la comunicazione sull’attività di Governo” è posta alle dirette dipendenze del Sottosegretario di Stato Cons. Paolo Peluffo, che si avvale altresì del Dipartimento per l’informazione e l’editoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 5 dicembre 2011

Il Presidente: MONTI

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 392

12A02972

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 gennaio 2012.

Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Cons. Paolo PELUFFO.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 gennaio 2008, n. 2, recante disposizioni concernenti la Società Italiana degli Autori ed Editori;

Visto l’art. 7 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, recante disposizioni sull’Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011, recante organizzazione delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare gli articoli 33 e 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2011 con il quale il Consigliere della Corte dei conti Paolo Peluffo è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2011, concernente la delega delle funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di informazione e comunicazione del Governo al Consigliere Paolo Peluffo;

Decreta:

Art. 1.

Oltre alle funzioni già delegate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2011, citato in premessa, al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Consigliere Paolo Peluffo, sono delegate le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di editoria e prodotti editoriali, diritto d’autore, vigilanza sulla SIAE e sul nuovo IMAIE, nonché l’attuazione delle relative politiche. Sono altresì delegate al medesimo Sottosegretario di Stato, le funzioni di indirizzo nelle materie di competenza del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, incluse quelle relative alla stipula degli atti convenzionali con il concessionario del servizio pubblico radio-televisivo e con le agenzie di stampa. A tal fine il predetto Dipartimento è posto alle dirette dipendenze del Sottosegretario di Stato, Consigliere Paolo Peluffo.

Art. 2.

Al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Consigliere Paolo Peluffo, è altresì delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri relativi agli affari del Dipartimento per il coordinamento amministrativo, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei Ministri nonché degli atti e dei provvedimenti di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 19 gennaio 2012

Il Presidente: MONTI

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 49

12A02973

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Briatico e nomina della commissione straordinaria per la gestione dell'ente.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Briatico (Vibo Valentia), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 28 e 29 marzo 2010, sussistono forme di ingerenza della criminalità organizzata, rilevate dai competenti organi investigativi;

Considerato che tali ingerenze espongono l'amministrazione stessa a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione comunale di Briatico;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Briatico, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2012;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Briatico (Vibo Valentia) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Briatico (Vibo Valentia) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dr.ssa Giuseppina Valenti - viceprefetto;

dr. Pasquale De Lorenzo - viceprefetto aggiunto;

dr.ssa Francesca Iannò - funzionario economico finanziario.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma addì 24 gennaio 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio*

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2012
Interno, registro n. 1, foglio n. 143

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il comune di Briatico (Vibo Valentia), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 28 e 29 marzo 2010, presenta forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione, il buon andamento ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

All'esito degli accertamenti condotti tramite le locali forze di polizia e di un monitoraggio dell'ente, avviato anche in relazione ai numerosi esposti riguardanti sia l'amministrazione appena eletta sia la precedente, il Prefetto di Vibo Valentia, con proprio decreto n. 11470 in data 12 aprile 2011, ha disposto l'accesso presso il suddetto comune, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, al fine di verificare l'eventuale sussistenza di infiltrazioni e condizionamenti mafiosi nell'attività amministrativa.

Al termine dell'attività ispettiva, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, sulle cui risultanze il Prefetto di Vibo Valentia, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del Procuratore aggiunto distrettuale antimafia di Catanzaro e del Procuratore della Repubblica di Vibo Valentia, ha redatto l'allegata relazione del 3 novembre 2011, che costituisce parte integrante della presente proposta. Nel documento si dà atto di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando i presupposti per lo scioglimento del consiglio comunale.

La relazione evidenzia segnali di continuità tra l'attuale amministrazione e quella presa in considerazione dalla commissione d'accesso nominata nel 2002, le cui indagini avevano portato all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica del 17 marzo 2003 di scioglimento di quella rappresentanza per infiltrazioni mafiose. Il sindaco e il vicesindaco attuali avevano rivestito, rispettivamente, le funzioni di assessore al bilancio e di consigliere comunale di maggioranza nel consiglio comunale allora disciolto.

L'apparato burocratico e il consiglio comunale sono caratterizzati da una fitta rete di parentele, di affinità, di contiguità, di connivenze nonché di frequentazioni con esponenti delle consorterie malavitose locali e, in particolare, con i referenti di Briatico della cosca egemone di Vibo Valentia la quale, in contatto con le cosche reggine della Piana di Gioia Tauro e con quelle di Lametia Terme, è dedita al traffico di stupefacenti e alle attività di usura ed estorsione. Sono significative in tal senso le documentate frequentazioni di alcuni membri della giunta e del consiglio dell'attuale amministrazione con il principale referente della predetta cosca, talora sfociate in relazioni amichevoli o caratterizzate da una comunanza di interessi per rapporti di lavoro intercorrenti tra il predetto esponente della criminalità o società al medesimo riconducibili e parenti degli amministratori.

I legami tra gli amministratori e la locale consorteria criminale sono sfociati in situazioni di palese condizionamento dell'attività amministrativa dell'ente, spesso esercitata in funzione degli interessi e delle regole della criminalità organizzata. Risulta evidente, in particolare, come tali interessi siano prevalsi rispetto alle esigenze dell'ente allorquando l'amministrazione ha assunto personale per garantire i servizi e il funzionamento degli uffici.

Nel luglio del 2010, l'ente ha formalizzato, in via d'urgenza, l'assunzione a tempo determinato, per la pulizia delle spiagge, di soggetti con significativi precedenti penali, collegati all'ambiente malavitoso locale ed in particolare al predetto referente della cosca egemone. Tali assunzioni, che peraltro potevano essere programmate nell'ambito delle abituali attività dell'ente, sono state disposte, su interessamento di amministratori in carica, senza ricorrere agli ordinari criteri di selezione.

Analoghe cointeressenze sono state riscontrate in occasione del reclutamento di personale a tempo determinato da parte di ditte fiduciarie del comune, incaricate della fornitura di servizi. È il caso dell'assunzione, da parte della cooperativa chiamata a gestire il servizio di scuolabus di Briatico, di quattro soggetti, due dei quali sono risultati collegati alla criminalità locale da stretti vincoli familiari mentre, per uno dei suddetti, sussistono anche vincoli di parentela con un consigliere di maggioranza, a sua volta legato all'ambiente criminale. Sul conto di uno dei soggetti assunti risultano, inoltre, legami familiari con un pregiudicato arrestato, nel luglio 2010, nel corso dell'operazione antimafia «Crimine».

Anche nella selezione effettuata dall'ente gestore dei ruoli attinenti al servizio idrico risultano reclutati due letturisti, di cui uno ha precedenti penali e frequentazioni con soggetti malavitosi.

Il modus operandi del comune di Briatico ha confermato le modalità già poste in essere dalla precedente amministrazione in relazione alle assunzioni effettuate sia per assicurare la pulizia delle spiagge nella stagione balneare 2008, sia per l'espletamento del servizio di raccolta differenziata porta a porta. Anche in quell'occasione gran parte del personale reclutato vantava documentate frequentazioni di soggetti appartenenti alla criminalità organizzata, egemone sul territorio comunale.

Il Prefetto di Vibo Valentia, nella sua relazione, ha evidenziato la cointeressenza tra l'apparato politico-burocratico e l'ambiente malavitoso nella procedura per l'assunzione di due unità necessarie alla conduzione e alla gestione dell'ufficio finanziario, settore strategico nella vita dell'ente. Nella circostanza è emersa l'assoluta discrezionalità del sindaco nella scelta, effettuata senza alcuna oggettiva valutazione delle professionalità richieste in relazione all'incarico da affidare e dei requisiti attitudinali dei candidati, che ha portato all'inserimento nell'ufficio di parenti di amministratori, di cui uno ritenuto contiguo al massimo esponente della criminalità locale. È significativo che l'amministrazione, invece di indirizzare la propria azione secondo i principi del buon andamento e dell'imparzialità, abbia assunto decisioni disattendendo le ordinarie procedure ed in assenza del piano del fabbisogno di personale per l'anno 2011 e per il triennio 2011-2014.

Un altro indicatore della situazione in atto all'interno dell'amministrazione comunale di Briatico riguarda il reclutamento da parte dello stesso sindaco, per l'ufficio di staff, di una persona vicina all'ambiente delinquenziale locale.

Nel contesto generale di irregolarità rinvenibile nei diversi settori dell'ente si colloca la vicenda dell'elargizione di contributi, effettuata pur in presenza di grave situazione di indebitamento del comune e con procedure contabili non rispettose della normativa in materia, per la mancata apposizione del visto di regolarità attestante la copertura finanziaria. Nella vicenda, appaiono di assoluta evidenza i condizionamenti degli amministratori del comune di Briatico da parte della criminalità organizzata laddove si consideri che di una elargizione ha beneficiato una società sportiva, riconducibile alla famiglia del predetto noto esponente della criminalità organizzata.

In occasione della manifestazione denominata «agosto briaticese», la commissione di accesso ha riscontrato il pagamento di somme, non previste né impegnate, in favore di ditte legate o vicine al più volte citato referente locale della cosca egemone di Vibo Valentia, mentre non risultano rimborsate le spese sostenute da ditte, non legate a contesti criminali, per le quali era stato effettuato il relativo impegno.

Nella relazione prefettizia viene posta in rilievo un'illegittima commistione nella gestione degli affidamenti pubblici, rappresentata da un'indebita ingerenza degli organi politici sull'operato dell'apparato burocratico, in contrasto con il principio di separazione dei poteri di indirizzo e programmazione da quelli gestionali.

In occasione della manutenzione ordinaria di due edifici scolastici, l'amministrazione ha illegittimamente attivato la procedura d'urgenza, sebbene i lavori potessero essere programmati con un congruo anticipo, affidando le opere ad una impresa di fiducia, per la quale sono stati poi accertati condizionamenti mafiosi da parte della Prefettura. L'affidamento è stato successivamente revocato a seguito delle informazioni antimafia interdittive, ma la ditta ha comunque tratto un vantaggio economico, avendo già realizzato quasi tutti i lavori per i quali era stata incaricata.

Altra vicenda significativa delle modalità di affidamento di lavori riguarda il servizio di refezione scolastica, assegnato ad una ditta riconducibile alla locale consorteria. Nel 2010, per il terzo anno consecutivo, la ditta ha partecipato alla gara e si è aggiudicata il servizio, presentandosi a ridosso della scadenza del termine quale unica partecipante, con un irrisorio ribasso rispetto alla base d'asta.

Le attività poste in essere dagli amministratori dell'ente in relazione alla gestione urbanistica del territorio consolidano il quadro di cointeressenze in precedenza delineato.

In occasione dell'*iter* procedimentale relativo all'adozione del «piano spiaggia» sono state ravvisate influenze che lasciano trasparire i diversi interessi nella gestione di tale strumento delle aree demaniali marittime. È evidente l'importanza del piano, laddove si consideri che il territorio comunale è caratterizzato dalla presenza di insediamenti alberghieri nella zona costiera e di impianti turistico-ricettivi che hanno da tempo destato l'attenzione della malavita. A fronte dell'*iter* giunto quasi alla fase conclusiva, l'attuale amministrazione, anziché intervenire in prosecuzione, ha riaperto la procedura, fornendo propri indirizzi per la stesura del documento, senza chiarire i motivi a sostegno di tale decisione. Peraltro, il massimo esponente locale della criminalità organizzata risulta aver svolto un ruolo significativo nelle valutazioni dell'amministrazione sull'adozione del piano.

Nella relazione del Prefetto di Vibo Valentia si dà atto di anomale interferenze sull'operato dell'ente nelle vicende connesse alla lottizzazione Brace-Anticaglia, che peraltro è tra quelle di maggiore dimensione territoriale, il cui piano, avviato nel lontano 1984, è stato mantenuto in essere fino all'agosto 2011, con proroghe della relativa convenzione.

Rileva la circostanza che la ditta che effettua i lavori per la realizzazione di fabbricati su uno dei comparti della lottizzazione è legata da rapporti di frequentazione alla famiglia del predetto referente locale della criminalità organizzata.

Dalle indagini esperite dalla commissione d'accesso emerge un ambiente politico-amministrativo fortemente compromesso, con una gestione dell'ente caratterizzata da irregolarità gravi, diffuse e reiterate, anche risalenti negli anni.

L'attuale amministrazione non solo non ha adottato idonee misure per garantire il risanamento e per assicurare una conduzione amministrativa funzionale agli interessi della collettività briaticese ma, con il suo comportamento, ha aggravato la già difficile condizione dell'ente, precaria anche sotto il profilo finanziario. Tale realtà ha poi portato, il 28 settembre 2011, alla dichiarazione dello stato di dissesto e alla conseguente nomina del commissario straordinario di liquidazione.

È, peraltro, da evidenziare che a Briatico si assiste ad una decisa attenuazione di tutte le garanzie democratiche, con la compromissione dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, per la pressoché totale assenza di un dibattito politico interno all'ente,

provocata dalle dimissioni presentate da tutti i consiglieri dell'opposizione e dalla successiva rinuncia di quelli che dovevano subentrare.

Il contesto politico ambientale che emerge dai fatti in precedenza richiamati delinea una situazione di permeabilità a condizionamenti esterni dell'amministrazione comunale di Briatico, che ha pregiudicato gli interessi della collettività.

Ritengo pertanto che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Briatico (Vibo Valentia) ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 19 gennaio 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A02618

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Samo e nomina della commissione straordinaria per la gestione dell'ente.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Samo (Reggio Calabria), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 6 e 7 giugno 2009, sussistono forme di ingerenza della criminalità organizzata;

Considerato che tali ingerenze espongono l'amministrazione stessa a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione comunale di Samo;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Samo, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2012;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Samo (Reggio Calabria) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Samo (Reggio Calabria) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dr.ssa Maria Stefania Caracciolo - viceprefetto;

dr. Alfredo Minieri - viceprefetto aggiunto;

dr.ssa Agata Polizzi - funzionario economico finanziario.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio*

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2012
Interno, registro n. 1, foglio n. 141

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il comune di Samo (Reggio Calabria), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 6 e 7 giugno 2009, presenta forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

A seguito di accertamenti avviati dagli organi di polizia, in considerazione del contesto ambientale, nonché del monitoraggio dell'attività dell'amministrazione comunale e della vicenda giudiziaria relativa all'assessore ai lavori pubblici, personale, bilancio e sport, sono emersi elementi significativi su possibili collegamenti degli amministratori dell'ente locale con esponenti delle cosche attive sul territorio.

Gli accertamenti svolti hanno evidenziato una fitta trama di relazioni parentali e frequentazioni di alcuni amministratori e dipendenti con soggetti controindicati, nonché una gestione dell'ente, da parte dell'apparato politico amministrativo, clientelare e poco trasparente connessa ai rapporti di parentela tra alcuni amministratori e dipendenti dell'ente.

In relazione a tale circostanza ed al fine di verificare la sussistenza di forme di condizionamento e di infiltrazione delle locali consorterie nei confronti dell'amministrazione comunale, il Prefetto di Reggio Calabria, con decreto del 14 marzo 2011, ha disposto l'accesso presso il suddetto comune ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, per gli accertamenti di rito.

Al termine delle indagini effettuate la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, ed il Prefetto di Reggio Calabria, come unanimemente ritenuto nella riunione di coordinamento delle forze di polizia svoltasi alla presenza del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, ha formulato la proposta di scioglimento del consiglio comunale di Samo con l'allegata relazione in data 27 ottobre 2011, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata locale.

La commissione di indagine ha preso in esame oltre all'intero andamento gestionale dell'amministrazione comunale, la cornice crimina-

le ed il contesto ambientale ove si colloca l'ente locale, con particolare riguardo al profilo di alcuni amministratori e dipendenti comunali connotati da precedenti di polizia e da rapporti di parentela e frequentazioni con soggetti controindicati o contigui alle cosche mafiose operanti nel territorio samese e nelle zone limitrofe.

In particolare, è rilevante la posizione dell'organo di vertice, che risulta coinvolto in procedimenti penali per reati di particolare gravità ed è stato notato e controllato con soggetti controindicati.

Anche molti componenti dell'attuale consiglio comunale e della giunta sono gravati da pregiudizi di polizia e sono stati notati con elementi di spicco della locale consorteria mafiosa o con soggetti che risultano vicini alle organizzazioni criminali.

Assume una posizione di rilievo l'assessore con delega ai lavori pubblici, personale, bilancio e sport che, coinvolto in vicende giudiziarie di particolare significatività, è ritenuto elemento sensibile all'influenza criminale esercitata da una delle cosche mafiose più pericolose che operano sul territorio ed è considerato personalità cardine attorno al quale ruota l'intero sistema dei lavori pubblici.

È stato riscontrato, infatti, che alcuni appalti sono stati aggiudicati a ditte riconducibili a congiunti del detto assessore, nonché ad una ditta il cui titolare è coinvolto, unitamente all'amministratore in questione, in un procedimento penale per i reati di associazione per delinquere e turbata libertà degli incanti; procedimento questo che ha sgominato un pericoloso cartello di imprese associatesi al fine di spartirsi, a mezzo di turbativa d'asta, gli appalti sul territorio.

Le irregolarità ed illegittimità che sono state riscontrate nella attuale consiliatura riguardano anche alcuni atti che trovano il loro presupposto in provvedimenti emanati dall'amministrazione precedente, nella quale compaiono l'attuale sindaco ed alcuni amministratori .

È emblematica la vicenda relativa alla realizzazione di una strada di collegamento del centro abitato di Samo all'importante località sciistica di Gambarie. Dall'esame della documentazione relativa a tale opera è emerso che l'appalto concernente i lavori di un tronco di quella strada di collegamento è stato aggiudicato nel 2006 alla ditta di cui era titolare il fratello dell'attuale assessore ai lavori pubblici che, al tempo della citata aggiudicazione, era presidente del consiglio comunale.

Nel prosieguo l'amministrazione comunale ha consentito che nell'esecuzione dei suddetti lavori subentrasse altra ditta che, pur titolare di partita I.V.A., non risulta iscritta alla Camera di Commercio, pertanto è sprovvista dei requisiti tecnici e giuridici previsti dalla normativa vigente in materia.

Anche altri lavori riguardanti il completamento della strada di collegamento di cui si è detto sono stati aggiudicati alla ditta il cui titolare è legato da rapporti di parentela all'assessore ai lavori pubblici.

Sintomatico del condizionamento dell'amministrazione locale è l'atteggiamento di resistenza o addirittura di rifiuto tenuto nei confronti della commissione di indagine alla richiesta di documentazione relativa agli appalti pubblici. Tale atteggiamento era già stato segnalato dalle forze di polizia nel corso dell'attività di monitoraggio svolta sull'ente.

Le criticità riscontrate in materia di affidamento dei lavori pubblici sono da imputare ad un'azione amministrativa che ha sovente disatteso le normative di settore.

Infatti, non è stato istituito l'albo dei fornitori e delle ditte distinto per tipologie dei lavori e per i diversi criteri di classificazione, previsto dall'art. 45 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163; per la scelta del contraente non sono stati osservati criteri di rotazione tra le ditte in possesso di documentata capacità tecnica; sono state altresì riscontrate omissioni nelle procedure di aggiudicazione dei lavori, per le quali non sono stati predefiniti i relativi criteri.

Alcune gare, che sono state aggiudicate ad una ditta la cui titolare è affine dell'assessore ai lavori pubblici, presentano sempre le stesse irregolarità, quali la partecipazione di una sola ditta alla gara, la consegna dei lavori in via d'urgenza senza giustificato motivo, la sottoscrizione del contratto in data successiva all'ultimazione dei lavori, la rimodulazione del quadro economico effettuata dopo l'approvazione e la liquidazione degli atti contabili.

Un'assenza di trasparenza connota i bandi relativi agli incarichi professionali da conferire per la progettazione di alcune opere, in quanto carenti dei criteri di scelta.

Criticità sono state riscontrate anche nel settore tributi.

Infatti l'attività di accesso svolta ha evidenziato consistenti ritardi nella riscossione dei canoni idrici e della TARSU.

In particolare, per quanto riguarda il canone dell'acqua, l'ultimo ruolo emesso risale al 2006 con percentuale di riscossione inferiore al 50% e solo nell'anno 2010, per far fronte ad una situazione tributaria deficitaria, sono stati predisposti i ruoli relativi ai canoni non riscossi, vicenda che ha determinato una situazione di malessere nella popolazione ed ha fatto registrare numerose richieste di distacco della fornitura idrica.

Relativamente alla tassa rifiuti solidi urbani l'amministrazione, per recuperare il consenso della popolazione, ha disposto lo sgravio o la restituzione della quarta rata della detta tassa, ciò ha comportato la necessità di effettuare una serie di assestamenti di bilancio, mirati essenzialmente al riequilibrio proprio dei dati contabili conseguenti alla decisione assunta dall'amministrazione.

Fra i cittadini morosi per canone acqua e TARSU vi sono anche alcuni amministratori e dipendenti comunali, la maggior parte dei quali risulta abbiano vincoli di parentela o rapporti di stretta contiguità con soggetti affiliati o vicini alle organizzazioni malavitose operanti nel contesto socio economico-territoriale di riferimento.

È particolarmente censurabile che l'inadempienza sia stata posta in essere da soggetti titolari di munus publicum tenuti in quanto tali a garantire il rispetto della legalità.

Ulteriori criticità sono emerse nelle procedure relative al servizio di mensa scolastica affidato in via diretta, successivamente alle indizioni di gare andate deserte per non esserne stata data intenzionalmente adeguata pubblicità, ad una ditta intestata alla sorella di un assessore. Nell'aggiudicazione del servizio è stato fatto riferimento al tipo di abilitazione e di licenza richiesti, ma nessun richiamo alla documentazione obbligatoria prevista dalle norme di legge in materia.

Sintomatico di una cattiva gestione dell'ente è anche il mancato inserimento nel registro dei beni del comune di 32 alloggi risultanti dal catasto fabbricati, per i quali l'ente non si è attivato per porre in essere gli adempimenti di competenza, ivi compresa la riscossione dei canoni di affitto.

La commissione ha evidenziato la carenza di controlli in materia amministrativa, edilizia-urbanistica e circolazione stradale.

Nell'ultimo triennio non risultano effettuate le necessarie attività di controllo del territorio e di contrasto all'abusivismo edilizio da parte degli organi a ciò preposti, sebbene il fenomeno sia largamente diffuso ed evidente, limitandosi tali controlli alla compilazione di rapporti mensili sulle opere di lottizzazioni abusive ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n.47, tutti negativi e non supportati da alcuna relazione di servizio che attesti lo svolgimento di operazioni sul territorio.

È emblematico dello sviamento dell'attività amministrativa anche il coinvolgimento di alcuni esponenti politici, compreso il sindaco, e di tecnici dell'ente in procedimenti penali per violazioni in materia edilizia.

Occorre rilevare che la carente azione di governo del territorio, sotto il profilo urbanistico ed edilizio denota una amministrazione locale timida, debole, collusa con il sistema mafioso di condizionamento dello sviluppo sociale ed economico del territorio. Soprattutto la mancata repressione dell'abusivismo costituisce l'ambito in cui meglio si può apprezzare il pericolo oggettivo di commistione tra i poteri pubblici e gli interessi mafiosi.

Segnali indicativi di un condizionamento dell'attività amministrativa sono stati riscontrati nell'ambito della raccolta dei rifiuti solidi urbani ove, nel periodo in cui l'automezzo comunale era in avaria, l'ente ha affidato il relativo servizio, mediante la procedura della somma urgenza, ad un società la cui titolare è parente del già citato assessore ai lavori pubblici. Alla suddetta ditta e sempre con la stessa procedura di somma urgenza era stato affidato, a far data dal 2008, il servizio di raccolta trasporto di rifiuti ingombranti. Non è di poco conto che la ditta sia stata destinataria, nell'anno 2007, di provvedimento interdittivo emesso dalla Prefettura di Reggio Calabria.

Elementi significativi dell'intreccio di interessi tra apparato amministrativo ed ambienti controindicati emergono anche relativamente alle concessioni di pascolo rilasciate nel corso del 2009 e 2010 dall'ente locale proprietario: molti beneficiari di tali concessioni non sono residenti nel comune di Samo, risultano alcuni imparentati con esponenti delle cosche locali, altri soliti accompagnarsi a persone controindicate.

Le suddette gravi anomalie si inseriscono in una situazione di disorganizzazione e disservizio del settore in cui è stata riscontrata la mancata predisposizione della graduatoria per l'assegnazione dei terreni, la durata delle concessioni superiore a quella prevista dal regolamento, la mancata registrazione al protocollo delle concessioni stesse, molte rilasciate in difformità alle norme regolamentari, peraltro non adeguate alla legge quadro in materia di incendi boschivi.

L'attività di accesso ha riscontrato, quindi, all'interno dell'ente, un contesto generale di diffusa illegalità, elemento che costituisce una delle condizioni tipiche per il determinarsi del condizionamento mafioso, essendo evidente che di fronte ad un sistema rigoroso e rispettoso delle norme, l'infiltrazione mafiosa si manifesta con il ricorso a sistemi coercitivi, mentre la penetrazione risulta più agevole in condizioni di disordine organizzativo, di sviamento dell'attività di gestione, di mancanza di rispetto generalizzata delle procedure amministrative, consentendo tali circostanze che l'illegalità faccia da schermo all'infiltrazione delle cosche locali.

L'insieme dei suesposti elementi è idoneo a suffragare le rilevate forme di condizionamento del procedimento di formazione della volontà degli organi comunali, essendo questo inciso da collegamenti indizianti la compromissione del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione comunale a causa delle deviazioni nella conduzione di settori cruciali nella gestione dell'ente.

Ritengo pertanto che, sulla base di tali elementi, ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Samo (Reggio Calabria) ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con l'affidamento della gestione dell'ente locale ad una commissione straordinaria, per rimuovere gli effetti delle predette anomalie, anche in virtù degli speciali poteri di cui all'art. 145 del medesimo decreto legislativo.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 19 gennaio 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A02619

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Leini e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Leini (Torino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa della riduzione dell'organo assembleare, per impossibilità di surroga, a meno della metà dei componenti del consiglio;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n.4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Leini (Torino) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Bruno Vittorio D'Alfonso è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a nonna di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Leini (Torino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate in tempi diversi, con atti separati, da sedici consiglieri comunali.

Le dimissioni rassegnate in tempi diversi dalla maggioranza dei consiglieri e l'espressa rinuncia di alcuni candidati aventi diritto a subentrare per surroga hanno determinato il depauperamento dell'organo consiliare, impossibilitato a ricostituire il proprio plenum.

Il prefetto di Torino pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento del 20 dicembre 2011 la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Leini (Torino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Bruno Vittorio D'Alfonso.

Roma, 6 febbraio 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A02620

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Policoro e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Policoro (Matera);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri su venti assegnati al comune, a seguito delle

quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Policoro (Matera) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Alberico Gentile è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Policoro (Matera), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 23 gennaio 2012, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Matera ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 24 gennaio 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S. V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Policoro (Matera) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Alberico Gentile.

Roma, 6 febbraio 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A02621

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Gussago e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Gussago (Brescia);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da undici consiglieri su venti assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Gussago (Brescia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Rosario Pasquariello è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Gussago (Brescia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 10 gennaio 2012, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Brescia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedi-

mento del 10 gennaio 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gussago (Brescia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Salvatore Rosario Pasquariello.

Roma, 6 febbraio 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A02622

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Montelongo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 sono stati eletti il consiglio comunale di Montelongo (Campobasso) ed il sindaco nella persona del sig. Giuseppe Sabusco;

Vista la deliberazione n. 2 del 4 gennaio 2012, con la quale il consiglio comunale ha dichiarato la decadenza del sig. Giuseppe Sabusco dalla carica di sindaco, a seguito dell'avvenuta elezione del predetto amministratore alla carica di consigliere regionale;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Montelongo (Campobasso) è sciolto.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Montelongo (Campobasso) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giuseppe Sabusco.

In occasione delle consultazioni elettorali del 16 e 17 ottobre 2011, il sig. Giuseppe Sabusco è stato eletto alla carica di consigliere regionale.

A seguito della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 2 del 4 gennaio 2012, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Montelongo (Campobasso).

Roma, 6 febbraio 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A02623

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 febbraio 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Morino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 sono stati eletti il consiglio comunale di Morino (L'Aquila) ed il sindaco nella persona del signor Giovanni D'Amico;

Vista la sentenza pronunciata dalla Corte Suprema di Cassazione in data 2 dicembre 2011, confermativa della sentenza dalla Corte di Appello dell'Aquila dell' 11 gennaio 2011 che, in riforma della sentenza del Tribunale di Avezzano del 14 luglio 2010, ha dichiarato il predetto amministratore decaduto dalla carica di sindaco;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53 comma l, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano

gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Morino (L'Aquila) è sciolto.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Morivo (L'Aquila) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Giovanni D'Amico.

Con sentenza n.11 dell' 11 gennaio 2011 la Corte di Appello dell'Aquila, in riforma della sentenza del Tribunale di Avezzano del 14 luglio 2010, ha dichiarato, ai sensi dell'art. 60, comma 1, numeri 5 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ineleggibilità a sindaco del signor Giovanni D'Amico e la conseguente decadenza dello stesso dalla carica. La decisione della Corte d'Appello è stata confermata dalla Corte Suprema di Cassazione con sentenza n. 26846 del 2 dicembre 2011.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Morino (L'Aquila).

Roma, 13 febbraio 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A02612

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 febbraio 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Gazzo Veronese e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Gazzo Veronese (Verona);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri su sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Gazzo Veronese (Verona) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Alessandro Tortorella è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Gazzo Veronese (Verona), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 30 gennaio 2012, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Verona ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 31 gennaio 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gazzo Veronese (Verona) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Alessandro Tortorella.

Roma, 13 febbraio 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A02617

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 marzo 2012.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 92 giorni.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SECONDA
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli articoli 23 e 28 del decreto n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli Specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, e in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 marzo 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 8.840 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 marzo 2012 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 92 giorni con scadenza 15 giugno 2012, fino al limite massimo in valore nominale di 3.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art.15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art.1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 13 marzo 2012. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2012.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso

con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2012

Il direttore: CANNATA

12A02974

DECRETO 9 marzo 2012.

Emissione di buoni del Tesoro a 364 giorni.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SECONDA
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli articoli 23 e 28 del decreto n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, e in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 marzo 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 8.840 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, non-

ché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 marzo 2012 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 364 giorni con scadenza 14 marzo 2013, fino al limite massimo in valore nominale di 8.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi degli articoli 23 e 28 del decreto n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 13 marzo 2012. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2013.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori,

fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, modificabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 14 marzo 2012.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2012

Il direttore: CANNATA

12A02975

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 24 novembre 2011.

Modifica al decreto 11 luglio 2006 e 8 giugno 2007 di ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, relative al progetto n. 905 presentato dalla Selex Galileo S.p.a. (Prot. n. 981/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale del 8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nella riunione del 9 marzo 2005, ed in particolare il progetto n. 905 presentato dalla Selex Galileo S.p.a. (già Galileo Avionica S.p.a.), per il quale il suddetto comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto direttoriale n. 1382 dell'11 luglio 2006, con il quale il progetto n. 905 presentato dalla Selex Galileo S.p.a. (già Galileo Avionica S.p.a.), è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 per un importo di contributo nella spesa pari a euro 794.580,00 e un credito agevolato pari a euro 1.043.500,00;

Visto il decreto direttoriale n. 830 dell'8 giugno 2007, con il quale, per il progetto n. 905 presentato dalla Selex Galileo S.p.a. (già Galileo Avionica S.p.a.), è stato preso atto della cessione di due rami d'azienda «Ramo laboratorio metrologico» e «Ramo movimentazione materiali» da parte della Galileo Avionica S.p.a. a favore della S.I.M.A.V. Sistemi di manutenzione avanzati S.p.a.;

Vista la nota in data 3 ottobre 2011, pervenuta in data 5 ottobre 2011 prot. n. 10069, con la quale l'istituto Medio Credito Centrale S.p.a., ha comunicato che, a seguito delle verifiche condotte dall'esperto scientifico e dall'istituto stesso, il requisito per la concessione dell'ulteriore agevolazione del 10% per cooperazione con università e/o enti pubblici di ricerca, non risulta soddisfatto;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto direttoriale n. 1382 dell'11 luglio 2006, rettificato con decreto direttoriale n. 830 dell'8 giugno 2007, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 905 presentato dalla Selex Galileo S.p.a. (già Galileo Avionica S.p.a.), contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto direttoriale n. 1382 dell'11 luglio 2006, rettificato con decreto direttoriale n. 830 dell'8 giugno 2007, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto direttoriale n. 1382 dell'11 luglio 2008, rettificato con decreto direttoriale n. 830 dell'8 giugno 2007, per il progetto n. 905 presentato dalla Selex Galileo S.p.a. (già Galileo Avionica S.p.a.) per effetto del presente decreto, è conseguentemente diminuito di euro 194.660,00 e il credito agevolato è conseguentemente aumentato di euro 194.660,00.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto direttoriale.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2011

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 1, foglio n. 312

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 905

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 905 del 30/01/2004 Comitato del 18/04/2007
- Progetto di Ricerca

Titolo: Tubi TWT a larga banda ed alta efficienza

Inizio: 01/09/2004

Durata Mesi: 36

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

SELEX GALILEO SPA

Campi Bisenzio (FI)

- Costo Totale ammesso Euro 1.946.600,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 1.404.000,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 542.600,00

al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 1.404.000,00	€ 542.600,00	€ 1.946.600,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.404.000,00	€ 542.600,00	€ 1.946.600,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	35 %	20 %	65 %	60 %
Eleggibile lettera c)	30 %	15 %	70 %	65 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	25 %	10 %	75 %	70 %
Non Eleggibile	25 %	10 %	75 %	70 %
Extra UE	25 %	10 %	75 %	70 %

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 905

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro 599.920,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro 1.238.160,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

12A02630

DECRETO 28 novembre 2011.

Modifica del decreto 30 marzo 2011 di ammissione di progetti di cooperazione internazionale al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca relativamente al progetto Artemis Asam. (Decreto n. 995).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e in particolare le domande presentate ai sensi dell'art. 7 che disciplina la presentazione e selezione di progetti di ricerca;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008 n. 4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 («Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297») alla Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01»;

Visto il decreto ministeriale n. 625 Ric. del 22 ottobre 2009, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto direttoriale n. 176/Ric del 30 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 25 luglio 2011, con il quale sono stati ammessi al finanziamento i progetti ARTEMIS pSHIELD e ARTEMIS ASAM;

Considerata la necessità di correggere due errori materiali nel decreto direttoriale n. 176/Ric del 30 marzo 2011 e in particolare nella denominazione del progetto ARTEMIS pSHIELD, prot. n. 5189/E del 24 marzo 2010 e nell'attribuzione dei costi del progetto ARTEMIS ASAM, prot. 5066/E del 18 dicembre 2009, fra le aree eleggibili lettera *a)* e non eleggibili.

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'art. 1 e nell'indice dell'allegato 1 del decreto direttoriale n. 176/Ric del 30 marzo 2011 il titolo «ARTEMIS NSHIELD» è modificato in «ARTEMIS pSHIELD».

2. Nella scheda relativa al progetto ARTEMIS ASAM, prot. 5066/E del 18 dicembre 2009, inserita nell'allegato 1 del decreto direttoriale n. 176/Ric del 30 marzo 2011, i costi ammessi devono essere modificati come segue:

a) i costi in area eleggibile lettera *a)* devono intendersi pari a euro 479.004,00 di cui euro 388.404,00 per la ricerca industriale ed euro 90.600,00 per lo sviluppo sperimentale;

b) i costi ammessi in area non eleggibile devono intendersi pari a euro 1.235.796,00 di cui euro 1.205.796,00 per la ricerca industriale ed euro 30.000,00 per lo sviluppo sperimentale;

c) i costi totali rimangono inalterati.

3. Tutte le altre condizioni previste dal succitato decreto n.176/Ric del 30 marzo 2011 rimangono inalterate.

Art. 2.

Il presente decreto sarà sottoposto ai competenti organi di controllo ai sensi delle vigenti disposizioni e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2011

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 2, foglio n. 100

12A02631

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 dicembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «KATANGA WP».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O.

Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 30 settembre 2010 presentata dall'Impresa Industrias Afrasa S.A. con sede legale in Paterna (Valencia) – Spagna, C/Ciudad de Sevilla, 53, Pol. Ind. Fuente del Jarro, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Fos Four 80 WP contenente la sostanza attiva fosetil;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute ed il Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del 20 febbraio 2007 di inclusione della sostanza attiva fosetil, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 30 aprile 2017 in attuazione della direttiva 2006/64/EC della Commissione del 18 luglio 2006;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico – scientifica presentata dall'Impresa Industrias Afrasa S.A a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico – scientifici aggiuntivi;

Vista la nota dell'Ufficio in data 3 ottobre 2011 prot. 31271 con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico – scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto, da presentarsi entro 24 mesi dalla sopra citata data;

Vista la nota pervenuta in data 21 novembre 2011 da cui risulta che l'Impresa Proplan Plant Protection Company S.L., con sede legale in C/Valle del Roncal 12, 28232 Las Rozas, Madrid – Spagna, è subentrata nella procedura di registrazione del prodotto in questione all'Impresa Industrias Afrasa S.A. ed ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio comunicando di voler variare la denominazione del prodotto in KATANGAWP;

Ritenuto di autorizzare il prodotto KATANGA WP fino al 30 aprile 2017 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva fosetil, fatta salva la presentazione dei dati tecnico – scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Proplan Plant Protection Company S.L., con sede legale in C/Valle del Roncal 12, 28232 Las Rozas, Madrid – Spagna, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato KATANGA WP con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 30 aprile 2017, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva fosetil nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico – scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 100 – 250 – 500; Kg 1 – 5.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell' Impresa estera:

Laboratorios Sirga S.A. – C/Jaime I – Pol. Ind. Mediterraneo, 46560 Masalfasar (Valencia – Spagna).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n.15075.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

KATANGA WP

Fungicida sistemico
(polvere bagnabile)

Registrazione del Ministero della Salute n. ..... del ......

PROPLAN
Plant Protection Company, S.L.
C/Valle del Roncal, 12 – 28232 Las Rozas (Madrid) – Spagna
Tel. +34 902 108 165

Composizione
FOSETIL ALLUMINIO puro g. 80
Coformulanti q.b.a g. 100

Partita n.

STABILIMENTO DI PRODUZIONE:
Laboratorios SIRGA S.A.
C/Jaime I, 7 – Pol. Ind. Mediterraneo
46560 Masalfasar (Valencia – Spagna)

Contenuto netto: **g 100-250-500 kg 1-5**

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
KATANGA WP è un fungicida sistemico la cui efficacia è garantita anche dalla sua grande mobilità nelle piante. Penetra rapidamente nei tessuti vegetali, per cui non presenta rischi collegati al dilavamento, e manifesta una sistemia ascendente e discendente che consente anche la protezione delle foglie formatesi dopo il trattamento.

MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO
AGRUMI (ARANCIO, LIMONE, POMPELMO, LIMETTA, MANDARINO, CLEMENTINO, POMELO, BERGAMOTTO, CEDRO, TANGERINO, CHINOTTO, ARANCIO AMARO, MAPO, TANGELO): contro *Phytophtora spp* effettuare irrorazioni fogliari (max 3 trattamenti per anno) alla dose di 250-300 g/hl d'acqua. Il primo trattamento deve essere effettuato in primavera all'inizio della fioritura, il secondo a luglio ed il terzo a ottobre/novembre. Nel caso di piante debilitate dalla malattia, il cui apparato fogliare non è più in grado di assorbire bene il prodotto, è opportuno integrare le applicazioni fogliari con "pennellature" della stessa soluzione (250-300 g/hl) sulle zone infette del tronco e delle branche
VITE DA VINO: contro *Plasmopara viticola* effettuare max 4 trattamenti per anno alla dose di 250-300 g/hl d'acqua. Iniziare gli interventi in pre-fioritura e proseguirli ad intervalli di 10-14 giorni in funzione delle condizioni climatiche e della pressione del patogeno. È opportuno utilizzare KATANGA WP in miscela con fungicidi di contatto (Mancozeb) al fine di favorire una migliore protezione dei grappoli, in particolare negli interventi successivi alla fioritura o in presenza di andamenti stagionali favorevoli allo sviluppo della malattia.
POMACEE: contro *Phytophtora spp* effettuare max 3 trattamenti per anno alla dose di 250-300 g/hl d'acqua. Eseguire il primo trattamento ad aprile, il secondo a luglio ed il terzo a settembre/ottobre.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto è compatibile con formulati a base di mancozeb in polvere bagnabile. Non è compatibile con prodotti rameici. Non è raccomandata la miscelazione di KATANGA WP con altri prodotti fitosanitari diversi da quelli a base di mancozeb.
Il prodotto deve essere applicato ad almeno una settimana di distanza dal trattamento con oli minerali. Inoltre il prodotto non è compatibile con fertilizzanti fogliari contenenti azoto.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER AGRUMI E POMACEE; 28 GIORNI PER UVE DA VINO.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 25-12-2011

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

KATANGA WP

Fungicida sistemico
(polvere bagnabile)

Registrazione del Ministero della Salute n. ..... del ......

PROPLAN
Plant Protection Company, S.L.
C/Valle del Roncal, 12 – 28232 Las Rozas (Madrid) – Spagna
Tel. +34 902 108 165

Composizione		Partita n.
FOSETIL ALLUMINIO puro	g. 80	
Coformulanti q.b.a	g. 100	Contenuto netto: **g 100**

STABILIMENTO DI PRODUZIONE:
Laboratorios SIRGA S.A.
C/Jaime I, 7 – Pol. Ind. Mediterraneo - 46560 Masalfasar (Valencia – Spagna)

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature; non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 28-12-2011

12A02822

DECRETO 29 dicembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «NEMATHORIN 150 EC».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 1° aprile 2008 presentata dall'Impresa Isk Biosciences Europe Sa con sede legale in Diegem – Belgium, Pegasus Park - De Kleetlaan 12B - Bus 9 B-1831, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato nemathorin 150 ec contenente la sostanza attiva fosthiazate;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del 6 febbraio 2004 di inclusione della sostanza attiva fosthiazate, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2013 in attuazione della direttiva 2003/84/CE della Commissione del 25 settembre 2003;

Visto il Recepimento della direttiva 2007/31/CE della commissione del 31 maggio 2007, che modifica la direttiva 2003/84/CE della commissione del 25 settembre 2003, recepita con decreto ministeriale 6 febbraio 2004, per quanto riguarda le disposizioni specifiche relative alla destinazione d'uso della sostanza attiva fosthiazate;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico – scientifica presentata dall'Impresa Isk Biosciences Europe Sa a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 3 ottobre 2011 prot. 31287 con la quale è stata richiesta la documentazione per il proseguimento dell'*iter* di registrazione;

Vista la nota pervenuta in data 29 ottobre 2011 da cui risulta che l' Impresa Isk Biosciences Europe Sa ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto nemathorin 150 ec fino al 31 dicembre 2013 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva fosthiazate;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Isk Biosciences Europe Sa con sede legale in Diegem – Belgium, Pegasus Park - De Kleetlaan 12B - Bus 9 B-1831 è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato nemathorin 150 ec con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2013, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva fosthiazate nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 2 -5 -10 – 20.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere:

- Ishihara sangyo Kaisha Ltd. 1 Ishihara-cho, Yokkaichi-chi Mie, 510-0842 (Giappone);

- Arista LifeScience S.a.S. Route d'Atrix -B.P.80 - 64150 Nogueres (Francia).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14336.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

NEMATHORIN 150 EC

(CONCENTRATO EMULSIONABILE)

Nematocida per contatto contro i nematodi galligeni di pomodoro e melanzana.

NEMATHORIN 150 EC Registrazione Ministero della Salute N.   del

Composizione:	
FOSTHIAZATE puro	g 15 (=150 g/L)
Coformulanti* q.b.a	g 100

Contiene nafta solvente (petrolio) aromatica pesante

ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V.
Pegasus Park - De Kleetlaan 12B – Bus 9
B-1831 Diegem - Belgium

distributo da
SYNGENTA CROP PROTECTION SpA
Via Gallarate, 139 – 20151 Milano
Tel. 02 334441

Stabilimenti di produzione:
Ishihara Sangyo Kaisha Ltd.
1 Ishihara-cho, Yokkaichi-chi
Mie, 510-0842 (Giappone)
Arysta LifeScience S.A.S.
Route d'Atrix - B.P.80 - 64150 Nogueres (Francia)

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: **Nocivo per inalazione e ingestione. Irritante per gli occhi. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione ed ingestione.**

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Partita n° ....   Contenuto **2 – 5 – 10 - 20 L**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Durante la preparazione e il carico della miscela usare guanti adatti.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pre-gangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino alla comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
NEMATHORIN 150 EC è un nematocida per contatto dotato di azione rapida e persistente. È attivo contro i nematodi galligeni (*Melodogyne spp.*) che attaccano le colture di pomodoro e melanzana in serra.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO
Il prodotto è destinato ad un uso esclusivo in serra con il sistema dell'irrorazione a goccia o con manichette.
Pomodoro e melanzana (in serra): contro nematodi galligeni (*Melodogyne spp.*): **10 L/ha**.
Applicare il prodotto 3-6 giorni prima del trapianto su terreno preventivamente ben lavorato, affinato ed irrigato. Utilizzare volumi d'acqua (da 5 a 20 hl/ha) sufficienti a consentire un assorbimento diretto del prodotto nel suolo ad una profondità di 10-15 cm. Assicurarsi che il prodotto venga assorbito dal suolo in corrispondenza dei fori di trapianto. I migliori risultati nel controllo dei nematodi galligeni si ottengono quando il prodotto raggiunge l'area in cui si sviluppano le radici. Non utilizzare un quantitativo eccessivo di acqua in quanto l'incorporamento a profondità maggiori comporta una riduzione dell'efficacia del prodotto nel controllo dei parassiti.
Non applicare il prodotto durante il ciclo di crescita della coltura.

Avvertenze agronomiche
Prima dell'impiego tarare le attrezzature di applicazione in modo da assicurare la distribuzione della corretta dose di prodotto e il suo incorporamento nel terreno.
Al termine dell'applicazione, lavare accuratamente con acqua le attrezzature utilizzate.

Preparazione della miscela
NEMATHORIN 150 EC è solubile in acqua ed una volta disciolto non occorre mantenere la massa in agitazione.
Riempire a metà con acqua il serbatoio dell'attrezzatura di distribuzione, introdurre la quantità prevista di NEMATHORIN 150 EC ed aggiungere altra acqua fino al volume desiderato.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto si usa da solo.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto al riparo dal gelo.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

29 DIC. 2011

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

12A02823

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 febbraio 2012.

Riconoscimento del Consorzio di tutela della Melanzana Rossa di Rotonda DOP e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP "Melanzana Rossa di Rotonda".

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto Regolamento (CE) n. 510/06 e, in particolare, quelle relative all'opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguibili in maniera efficace dai consorzi di tutela, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999.

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'incarico corrispondente;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* della legge 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto Dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il Regolamento (UE) n. 624 della Commissione del 15 luglio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea L. 182 del 16 luglio 2010 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Melanzana Rossa di Rotonda»;

Visto il decreto legislativo19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di Tutela della Melanzana Rossa di Rotonda DOP con sede legale in C.da Piano Incoronata c/o ALSIA - 85048 Rotonda (PZ), intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e

cerali non trasformati» individuata all'art. 4, lettera *b)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione tutelata per la quale il Consorzio chiede l'incarico di cui all'art. 14, comma 15 della legge n. 526/99. La verifica di cui trattasi è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo privato CSQA - Certificazioni, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Melanzana Rossa di Rotonda»;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di Tutela della Melanzana Rossa di Rotonda DOP al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 14, comma 15 della legge 526/1999

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto del Consorzio di Tutela della Melanzana Rossa di Rotonda DOP, con sede legale in C.da Piano Incoronata c/o ALSIA - 85048 Rotonda (PZ), è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protetta (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Art. 2.

1. Il Consorzio di cui all'art. 1 è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999 n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla DOP «Melanzana Rossa di Rotonda» registrata con Regolamento (UE) n. 624 della Commissione del 15 luglio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea L. 182 del 16 luglio 2010.

2. Gli atti del Consorzio di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la DOP «Melanzana Rossa di Rotonda».

Art. 3.

1. Il Consorzio di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. Il Consorzio di cui all'art. 1 può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della DOP «Melanzana Rossa di Rotonda» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformità del decreto 12 settembre 2000 n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della DOP «Melanzana Rossa di Rotonda» appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati», individuata dall'art. 4, lettera *b)* del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di emanazione del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2012

Il direttore generale: SANNA

12A02633

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 15 febbraio 2012.

Scioglimento della «O.P. Camarda Società cooperativa», in Simeri Crichi e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 9 ottobre 2010, effettuate dal Ministero dello Sviluppo Economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «O.P. Camarda Società Cooperativa» con sede in Simeri Crichi (CZ), costituita in data 9 giugno 2005 con atto a rogito del Notaio dott. Andreacchio Antonio di Soverato (CZ), n. REA CZ-175096, C.F. 02721950794, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile e l'Avv. Cinzia Antonia Sorace nata a Caulonia (RC) il 29 ottobre 1967 e residente in Francavilla sul Sinni (PZ), via Passeggeri n. 3, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 febbraio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A02807

DECRETO 15 febbraio 2012.

Scioglimento della «Centro Calabria Società cooperativa», in Rende e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;

Viste le risultanze del verbale di revisione e successivo accertamento ispettivo del 1° dicembre 2010, effettuate dal Ministero dello Sviluppo Economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa " CENTRO CALABRIA SOCIETÀ COOPERATIVA " con sede in Rende (CS), costituita in data 9 marzo 2005, con atto a rogito del Notaio Dr. Lanzillotti Stefania di Cosenza, n. REA CS-183375, Codice fiscale n. 02697080782, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* c.c. e l'Avv. Cinzia Antonia Sorace nata a Caulonia (RC) il 29 ottobre 1967 e residente in Francavilla sul Sinni (PZ), via Passeggeri n. 3, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo

Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 febbraio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A02808

DECRETO 15 febbraio 2012.

Scioglimento della «ILT - Società cooperativa di produzione e lavoro», in Cetraro e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 20 novembre 2010, effettuate dal Ministero dello Sviluppo Economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «ILT - Società Cooperativa di Produzione e Lavoro» con sede in Cetraro (CS), costituita in data 10 gennaio 2003 con atto a rogito del Notaio dott. Montesano Antonio di Paola (CS), n. REA CS-172502, C.F. 02540410780, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile e l'Avv. Nicola Maione nato a Lamezia Terme il 9 dicembre 1971, con studio in Roma, via Garigliano n. 11, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 febbraio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A02806

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 20 gennaio 2012.

Relazione annuale sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo, relativa all'anno 2010. (Deliberazione n. 17/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante la «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo»;

Visto, in particolare, l'art. 3 della predetta legge che demanda al Comitato interministeriale per la cooperazione e lo sviluppo (CICS) l'individuazione degli indirizzi generali della cooperazione allo sviluppo e le conseguenti funzioni di programmazione e coordinamento, nonché l'approvazione di una relazione annuale predisposta dal Ministro degli affari esteri sulla politica di cooperazione svolta nell'esercizio precedente, da presentare al Parlamento;

Visto l'art. 1, commi 21 e 24, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha soppresso alcuni Comitati interministeriali, fra i quali anche il CICS sopra richiamato;

Visto l'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che dispone, fra l'altro, la devoluzione delle funzioni del soppresso CICS a questo Comitato;

Vista la nota n. 4010/355160 del 23 dicembre 2011, con la quale il Ministro degli affari esteri ha proposto a questo Comitato l'approvazione della Relazione sull'attività della cooperazione italiana allo sviluppo svolta

nell'anno 2010, già trasmessa con nota n. 274996 del 7 ottobre 2011, relazione che illustra, fra l'altro, il quadro internazionale, l'attività della cooperazione italiana e l'evoluzione dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) nel medesimo anno;

Vista inoltre la relazione predisposta del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, ai sensi dell'art. 4, comma 2 bis, della citata legge n. 49/1987, sulle attività di propria competenza svolte nel 2010, concernenti l'operatività di Banche e di Fondi di sviluppo a carattere multilaterale e la partecipazione finanziaria italiana alle risorse di detti Organismi, relazione trasmessa in allegato a quella presentata dal Ministero degli affari esteri;

Tenuto conto degli elementi di ordine finanziario contenuti nella suddetta relazione del Ministero degli affari esteri, concernenti in particolare:

le diverse fonti di copertura dell'ammontare complessivo dell'aiuto pubblico allo sviluppo (2.999,95 milioni di dollari), che sono riconducibili alla Direzione generale per la cooperazione dello stesso Ministero degli affari esteri (550,33 milioni di dollari), al Ministero dell'economia e delle finanze (2.245,73 milioni di dollari), ad altri Ministeri e/o altre Direzioni generali dello stesso Ministero degli affari esteri (62,30 milioni di dollari), a regioni, province e comuni (23,58 milioni di dollari), ad altri enti pubblici e alle università (118,01 milioni di dollari);

gli impegni di risorse per l'aiuto pubblico allo sviluppo nel 2010 riferiti ai principali settori di intervento (aiuto umanitario, salute, governo e società civile, aiuto multisettoriale, agricoltura, silvicoltura e pesca, educazione, altre infrastrutture e servizi sociali, acqua e igiene, protezione ambientale);

le erogazioni complessivamente disposte a valere sull'importo complessivamente destinato all'aiuto pubblico allo sviluppo per l'anno 2010, con indicazione dei principali settori di intervento e della relativa incidenza percentuale;

Ritenuti condivisibili gli obiettivi generali della politica di cooperazione allo sviluppo perseguiti dall'Italia che si inseriscono nell'ambito della strategia delineata a livello internazionale, nonché l'evoluzione dell'aiuto pubblico del Paese nel corso del 2010;

Vista la nota 19 gennaio 2012, n. 245, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Acquisito sulla relazione in esame l'assenso del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione che ha formulato alcune raccomandazioni per la predisposizione delle future relazioni;

Delibera:

È approvata la relazione annuale richiamata in premessa, presentata dal Ministro degli affari esteri, concernente lo stato di attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo perseguita dall'Italia nell'anno 2010, cui è allegata la relazione predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze riguardante l'attività svolta nel medesimo anno da Banche e Fondi di sviluppo a carattere multilaterale e la partecipazione finanziaria italiana alle risorse di detti Organismi.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 6, e dell'articolo 4, comma 2-*bis*, della legge n. 49/1987 citata in premessa, tali relazioni saranno trasmesse al Parlamento dal Ministero degli affari esteri.

Roma, 20 gennaio 2012

Il Presidente: MONTI

Il segretario: BARCA

12A02957

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Sospensione temporanea degli adempimenti relativi alla determinazione 7 febbraio 2012 "Ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica per l'anno 2010".

Si rende noto alle aziende farmaceutiche titolari di AIC che, in considerazione della provvisoria sospensione da parte del Presidente del TAR Lazio della determinazione AIFA 7 febbraio 2012, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 9 febbraio, come modificata dalla determinazione AIFA 27 febbraio 2012, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 29 febbraio 2012, nella parte in cui dispone, all'art. 1, il ripiano dello sfondamento del tetto del 13,3% della spesa farmaceutica territoriale relativa all'anno 2010, a seguito dell'impugnazione della citata determina da parte di alcune aziende, l'obbligo di provvedere al relativo ripiano previsto a carico delle aziende farmaceutiche che hanno concorso allo sfondamento del tetto, è provvisoriamente sospeso fino al 28 marzo p.v., e comunque fino alla comunicazione dell'esito della Camera di Consiglio della competente Sezione del TAR Lazio in merito alle istanze cautelari presentate *ex adverso*.

12A02976

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 28 febbraio 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3454
Yen	108,39
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,900
Corona danese	7,4355
Lira Sterlina	0,84790
Fiorino ungherese	289,63
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6988
Zloty polacco	4,1410
Nuovo leu romeno	4,3480
Corona svedese	8,8275
Franco svizzero	1,2050
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,4800
Kuna croata	7,5710
Rublo russo	39,0475
Lira turca	2,3580
Dollaro australiano	1,2486
Real brasiliano	2,2873
Dollaro canadese	1,3396
Yuan cinese	8,4766
Dollaro di Hong Kong	10,4332
Rupia indonesiana	12146,01
Shekel israeliano	5,0933
Rupia indiana	66,0390
Won sudcoreano	1513,77
Peso messicano	17,2682
Ringgit malese	4,0483
Dollaro neozelandese	1,6040
Peso filippino	57,753
Dollaro di Singapore	1,6846
Baht tailandese	40,833
Rand sudafricano	10,1176

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A02904

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 29 febbraio 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3443
Yen	107,92
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,843
Corona danese	7,4356
Lira Sterlina	0,84390
Fiorino ungherese	288,71
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6985
Zloty polacco	4,1212
Nuovo leu romeno	4,3486
Corona svedese	8,8088
Franco svizzero	1,2051
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,4405
Kuna croata	7,5740
Rublo russo	39,1354
Lira turca	2,3450
Dollaro australiano	1,2414
Real brasiliano	2,2872
Dollaro canadese	1,3282
Yuan cinese	8,4608
Dollaro di Hong Kong	10,4252
Rupia indonesiana	12158,52
Shekel israeliano	5,0650
Rupia indiana	65,8100
Won sudcoreano	1502,28
Peso messicano	17,1949
Ringgit malese	4,0275
Dollaro neozelandese	1,5902
Peso filippino	57,438
Dollaro di Singapore	1,6726
Baht tailandese	40,665
Rand sudafricano	10,0080

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A02905

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 1° marzo 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3312
Yen	107,95
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,890
Corona danese	7,4346
Lira Sterlina	0,83490
Fiorino ungherese	287,86
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6986
Zloty polacco	4,1152
Nuovo leu romeno	4,3505
Corona svedese	8,8135
Franco svizzero	1,2052
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,4225
Kuna croata	7,5670
Rublo russo	39,0330
Lira turca	2,3343
Dollaro australiano	1,2353
Real brasiliano	2,2886
Dollaro canadese	1,3120
Yuan cinese	8,3859
Dollaro di Hong Kong	10,3245
Rupia indonesiana	12097,04
Shekel israeliano	5,0349
Rupia indiana	65,5950
Won sudcoreano	1488,90
Peso messicano	17,0633
Ringgit malese	3,9989
Dollaro neozelandese	1,5909
Peso filippino	57,026
Dollaro di Singapore	1,6635
Baht tailandese	40,735
Rand sudafricano	9,9496

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A02906

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Concessione in esclusiva alla Compagnia Alitalia - CAI S.p.a., del diritto di esercitare il servizio aereo di linea sulla rotta Reggio Calabria - Torino Caselle e viceversa.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 0000427 del 13 dicembre 2011, è stato concesso alla Compagnia Alitalia - CAI S.p.A. in esclusiva, il diritto di esercitare il servizio aereo di linea sulla rotta Reggio Calabria - Torino Caselle e viceversa ed inoltre è stata approvata la convenzione sottoscritta in data 12 ottobre 2011 dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile e dalla Compagnia Alitalia - CAI S.p.A. per lo svolgimento del medesimo servizio.

12A02632

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-061) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

- Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;
- Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.

L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.

€ 1,00